

Quesiti di Diritto Societario

a cura di Roberto Mazzanti – Rag. Commercialista

ASSOCIAZIONI – CESSAZIONE E RAPPORTI PENDENTI

QUESITO:

Se un'associazione, che ha richiesto l'insinuazione al passivo fallimentare di un suo credito, volesse chiudere la partita Iva per cessata attività, potrebbe ancora riscuotere il suo credito dal fallimento e se sì con quali modalità visto che il soggetto insinuato si estinguerebbe prima della distribuzione dell'eventuale riparto ai creditori?

Grazie



RISPOSTA:

Premesso che nella domanda non è stato specificato se l'Associazione di cui stiamo parlando è o non è dotata di personalità giuridica, tratteremo l'argomento per entrambe le forme associative.

Premetto anche che la semplice chiusura della partita Iva **non è sinonimo di cancellazione ed estinzione "civile"** dell'ente ma una formalità fiscale, che potrebbe anche arrivare prima della completa definizione dei rapporti giuridici dell'ente stesso e che – comunque – nulla ha a che vedere con l'incasso di crediti fallimentari, a meno che non si tratti di dover emettere fatture o note di accredito.

ASSOCIAZIONI CON PERSONALITÀ GIURIDICA

Le associazioni con personalità giuridica, si estinguono ai sensi dell'art.27 del codice civile, per cui una volta che gli associati deliberano la cessazione dell'attività, terminano la liquidazione, ed ottengono dalle competenti Autorità la cancellazione dell'Associazione, i rapporti giuridici pendenti non sono più perseguibili come associazione e restano perciò interrotti ed estinti per sempre.

Nel caso specifico l'Associazione non potrebbe perciò coltivare la sua insinuazione nel passivo fallimentare con le conseguenze che si possono immaginare.

Tener presente che la partita Iva cessata – però – come già detto, non vuol dire estinzione completa dell'ente ma solo la cessazione di una posizione fiscale.

ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

Al contrario di quanto accade per quella dotata di personalità giuridica e quindi riconosciuta, questo tipo di associazione non si estingue per il solo fatto di aver eseguito formalità relative alla propria cancellazione – incluso il cessare la partita Iva.

Perciò gli organi che erano in carica al momento della cancellazione restano legittimati ad agire fino all'estinzione di tutti i rapporti giuridici pendenti. Ed agiscono comunque (in regime di proroga) nell'esclusivo interesse dell'associazione.

La vera estinzione della quale si ha (com'era una volta per le società) solo quando tutti i rapporti giuridici pendenti sono esauriti e conclusi.

17 maggio 2011
Roberto Mazzanti